



Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth – Piazza Sulis”

Tel. 079/951627 - C.F. 80004310902 - C.M.: SSIS019006
mail: ssis019006@istruzione.it - Posta certificata: ssis019006@pec.istruzione.it - Sito web: www.istituto-roth.edu.it
Sedi associate: I.T.C.G.T. via S. Diez 9 - I.T.I. via Degli Orti – I.P.S.A.R. Piazza Sulis – I.P.I.A. via Luigi Nono
Via S. Diez 9 - 07041 Alghero (SS)

Circ. n° 27

Alghero, 21 settembre 2026

Al personale docente

Ai docenti referenti di plesso

E p.c. all'Ufficio Personale

OGGETTO: permessi brevi del personale docente

Si comunicano le disposizioni organizzative relativamente alla fruizione dei permessi brevi da parte dei docenti, disciplinati dall'art. 16 del CCNL del 27/11/2007.

Intanto è opportuno ricordare **i presupposti per poter usufruire di questi permessi orari**:

- è necessario produrre apposita domanda al dirigente scolastico;
- il permesso deve essere espressamente concesso, poiché a) deve essere compatibile con le esigenze di servizio (art. 16, comma 1), b) l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio (art. 16, comma 5);
- i permessi non possono avere una durata superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore (art. 16, comma 1);
- i permessi brevi per i docenti devono avere come unità minima quella dell'ora di lezione (art. 16, comma 1), perciò nel nostro istituto le unità di orario richieste non possono essere inferiori ai 60 minuti;
- i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere il limite annuale corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento (art. 16, comma 2);
- entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, prioritariamente (ma non necessariamente) nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio nelle ore di permesso (art. 16, commi 3 e 4), e il mancato recupero, dovuto a colpa del docente, determina il trattenimento di una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.

Tenendo presente questi presupposti si forniscono le seguenti **indicazioni organizzative** per poter usufruire del permesso.

- Il docente, prima ancora di presentare la domanda formale attraverso Argo, dovrà contattare uno dei docenti Referenti del plesso dove il docente dovrebbe svolgere le ore di lezione richieste come permesso; il docente Referente chiederà all'interessato tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione della concessione e in particolare verificherà la presenza di personale docente in servizio per effettuare la sostituzione.
- Il docente Referente di plesso, valutata la sussistenza di tutti i presupposti e la compatibilità del permesso con le esigenze di servizio, concederà o meno il permesso; solo dopo si potrà presentare la domanda su Argo Personale.
- La domanda su Argo Personale verrà comunque rigettata se presentata senza i presupposti richiesti dalla normativa contrattuale; in particolare, nelle note all'interno della pagina di Argo è necessario indicare: a) il nome del Referente di plesso che ha già esaminato il permesso; b) l'orario preciso e la sede di servizio nelle ore permesso.
- La domanda su Argo Personale senza questi dati sarà rigettata direttamente dall'Ufficio Personale.
- Il recupero verrà richiesto nei tempi contrattualmente stabiliti dai Referenti dei plessi sulla base delle necessità rilevate.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo Parodi